

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 39/2022

Parma, 28 giugno 2022

OGGETTO: Articoli 31 e 32 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 – Indennità Una tantum 200 Euro

Con la circolare n. 73 del 25 giugno 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80% per almeno una mensilità

Generalità Lavoratori dipendenti

L'art. 31 del decreto Legge 50 prevede che l'indennità sia *“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] compensato attraverso la denuncia” UniEmens.*

Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero in ragione della previsione dei CCNL quella erogata nel mese di luglio (anche se di competenza del mese di giugno 2022).

Si evidenzia che l'erogazione della indennità ai sensi dell'articolo 31 per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.

L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”: in questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare che, per il medesimo lavoratore dipendente, più datori di lavoro

abbiano compensato in Uniemens la predetta indennità di 200 euro, L'INPS comunicherà a ciascun Datore di Lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata.

Nonostante il testo di legge abbia indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare INPS (23 giugno 2022).

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

I datori di lavoro dovranno, in automatico previa rilascio della dichiarazione, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (ad eccezione del settore agricolo) e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'art. 32 (50 contributi giornalieri versati nell'anno 2021 e un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35 mila euro nell'anno 2021).

Il pagamento da parte dell'INPS sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022 ove spettante.

Lavoratori pensionati o titolari di provvedimento di accompagnamento alla pensione

L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi erogata a domanda dall'INPS

L'articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum in esame, è necessario che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022. e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata.

Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all'indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto.

Infine, l'articolo 32, comma 11, prevede che l'indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici

Il comma 8 dell'articolo 32 prevede l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS.

I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

Fac simile di dichiarazione predisposto dall'INPS

Con messaggio n. 2559 del 24/06/2022 l'Istituto, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha predisposto un fac simile di dichiarazione (Allegato n. 1) che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo.

Paolo Percalli